



# UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

---

Bruxelles, 29 maggio 2009  
(OR. en)

2007/0287 (COD)

PE-CONS 3613/09

AGRIORG 24  
CODEC 263

## **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:                   REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
                                  CONSIGLIO concernente le regole generali relative alla definizione, alla  
                                  designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande  
                                  aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti  
                                  viticivicoli (rifusione)

---

**REGOLAMENTO (CE) N .../2009  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del**

**concernente le regole generali relative alla definizione,  
alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati,  
delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail  
aromatizzati di prodotti vitivinicoli (rifusione)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 95,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,  
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C 162 del 25.6.2008, pag. 86.

<sup>2</sup> Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del....

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli<sup>1</sup>, ha subito diverse e sostanziali modificazioni<sup>2</sup>. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di detto regolamento.
- (2) Tenuto conto dell'importanza economica dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ("bevande aromatizzate"), occorre adottare in questo settore disposizioni finalizzate ad agevolare il buon funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto concerne la definizione di queste bevande e le prescrizioni relative alla loro designazione e alla loro presentazione.
- (3) Le bevande aromatizzate rappresentano un importante sbocco per l'agricoltura comunitaria. Ciò è in gran parte dovuto alla rinomanza che talune di queste bevande hanno conquistato nella Comunità e sul mercato mondiale. Tale rinomanza è connessa al livello qualitativo delle bevande in questione. È quindi opportuno, per conservare questo sbocco, mantenere elevato il livello qualitativo delle bevande in questione. Il mezzo migliore per conseguire tale obiettivo consiste nel definire le bevande, tenendo conto dei procedimenti tradizionali che sono alla base della loro rinomanza. È inoltre opportuno riservare l'impiego dei termini così definiti a bevande il cui livello qualitativo corrisponda a quello delle bevande tradizionali, per evitare che i termini stessi vengano sminuiti di valore.

---

<sup>1</sup> GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

<sup>2</sup> V. allegato III.

- (4) È opportuno prevedere un quadro adeguato per le bevande aromatizzate, costituite per la maggior parte da vino o da mosti di uve, permettendo al contempo l'evoluzione e l'innovazione di queste bevande. Questo obiettivo può essere realizzato più facilmente con la creazione di tre categorie di bevande secondo il loro tenore in vino, il loro volume alcolometrico e secondo l'esistenza o meno di un'aggiunta di alcole.
- (5) È opportuno che la normativa comunitaria riservi a determinati territori l'impiego di indicazioni geografiche ad essi relative, sempreché le fasi di produzione, durante le quali il prodotto finito acquista il suo carattere e le sue qualità definitive, siano state portate a termine nella zona geografica in questione.
- (6) Il metodo normalmente e abitualmente seguito per informare il consumatore consiste nel riportare sull'etichetta determinate informazioni. L'etichettatura delle bevande aromatizzate è soggetta alle norme generali stabilite dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità<sup>1</sup>. Tenuto conto della natura delle bevande in questione e ai fini di una migliore informazione del consumatore, è opportuno adottare le disposizioni complementari a tali norme generali.

---

<sup>1</sup> GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

- (7) Secondo il consumatore la reputazione di talune bevande aromatizzate è strettamente collegata ad un'origine tradizionale. Onde garantire un'informazione idonea del consumatore e tener conto di questi casi specifici è opportuno rendere obbligatoria l'indicazione d'origine nei casi in cui la bevanda non provenga dalla regione tradizionale di produzione.
- (8) Per permettere un'informazione completa sulla composizione delle bevande, è opportuno adottare talune norme di etichettatura relative alla natura dell'alcole utilizzato.
- (9) La direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano<sup>1</sup> e la direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali<sup>2</sup>, definiscono le caratteristiche delle acque che possono essere impiegate per l'alimentazione. È opportuno farvi riferimento.
- (10) La direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione<sup>3</sup>, definisce vari termini che possono essere impiegati in caso di aromatizzazione. Nel presente regolamento è opportuno impiegare la medesima terminologia.
- (11) È opportuno adottare disposizioni specifiche in materia di denominazione e presentazione di bevande aromatizzate importate, tenendo conto degli impegni della Comunità nelle sue relazioni con i paesi terzi.

---

<sup>1</sup> GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

<sup>2</sup> GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.

- (12) Per tutelare la rinomanza delle bevande aromatizzate comunitarie sul mercato mondiale è opportuno estendere, salvo disposizioni contrarie, le stesse regole alle bevande esportate, tenuto conto delle abitudini e prassi tradizionali.
- (13) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>1</sup>.
- (14) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare il presente regolamento al fine di decidere in merito a denominazioni particolari, di adottare definizioni diverse da quelle già previste dal presente regolamento, di adottare metodi di analisi dei prodotti contemplati dal presente regolamento, di determinare i trattamenti per i prodotti in corso di elaborazione per ottenere uno dei prodotti finiti, di adottare le disposizioni particolari che devono disciplinare l'impiego di termini relativi a una determinata qualità del prodotto e le norme di etichettatura delle bevande aromatizzate in recipienti non destinati al consumatore finale, di adottare le misure necessarie all'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore delle bevande aromatizzate, di elaborare l'elenco di prodotti suscettibili di controllo e protezione nonché di fissare le eccezioni riguardanti le bevande aromatizzate destinate all'esportazione. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

## *Articolo 1*

Il presente regolamento fissa le norme generali relative alla definizione, alla denominazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ("bevande aromatizzate").

## *Articolo 2*

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) vino aromatizzato, la bevanda:

- i) ottenuta da uno o più prodotti vinicoli definiti nell'allegato I, punto 6), del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>1</sup> e nell'allegato IV, punti 1, 3, 4, 7, 8 e 9 di tale regolamento, compresi i vini di qualità prodotti in regioni determinate, definiti all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>2</sup>, ed escluso il vino retsina, eventualmente con l'aggiunta di mosti di uve e/o di mosti di uve parzialmente fermentati;
- ii) con aggiunta di alcole secondo la definizione dell'articolo 3, lettera d), del presente regolamento;

---

<sup>1</sup> GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

- iii) che ha subito un'aromatizzazione utilizzando:
- sostanze aromatizzanti naturali e/o preparazioni aromatiche naturali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e lettera c) della direttiva 88/388/CEE. Fatte salve le disposizioni più restrittive del paragrafo 2 del presente articolo, l'impiego delle sostanze e preparazioni identiche a quelle naturali, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della suddetta direttiva può essere autorizzato in alcuni casi e a certe condizioni dalla Commissione,
- e/o
- erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi;
- iv) che ha subito generalmente un'edulcorazione e, fatte salve le eccezioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, un'eventuale colorazione con caramello;
- e
- v) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo pari o superiore a 14,5% vol. e massimo inferiore a 22% vol. e un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari o superiore a 17,5% vol.; tuttavia, per i prodotti che, conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, portano la dicitura "secco" o "extra secco", il titolo alcolometrico volumico totale minimo è fissato, rispettivamente, a 16% vol. e a 15% vol..

I vini e/o i mosti di uve fresche mutizzati con alcole, utilizzati per l'elaborazione di un vino aromatizzato, devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 75%. Fatto salvo l'articolo 5 del presente regolamento, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti utilizzati è quello previsto all'allegato V, sezione C), punto 2), del regolamento (CE) n. 1493/1999.

La denominazione "vino aromatizzato" può essere sostituita con "aperitivo a base di vino". L'uso del termine "aperitivo" in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento;

- b) bevanda aromatizzata a base di vino, la bevanda:
  - i) ottenuta da uno o più prodotti vinicoli definiti nell'allegato IV, punti 1, 2, 4, 7, 8 e 9, del regolamento (CE) n. 479/2008, compresi i vini di qualità prodotti in regioni determinate, definiti all'articolo 54, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999, ed esclusi i vini elaborati con aggiunta di alcole e il vino retsina, eventualmente con l'aggiunta di mosti di uve e/o di mosti di uve parzialmente fermentati;

- ii) che ha subito un'aromatizzazione utilizzando:
  - sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche naturali e/o identiche a quelle naturali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) e lettera c), della direttiva 88/388/CEE; l'impiego di sostanze artificiali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii), della suddetta direttiva può essere autorizzato in alcuni casi e a talune condizioni dalla Commissione,

e/o

- erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi;
- iii) che ha subito un'eventuale edulcorazione;
- iv) che non è stata oggetto di un'aggiunta di alcole, salvo eccezioni contemplate nella definizione del prodotto ripresa nel presente regolamento o decisa dalla Commissione;

e

- v) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 7% vol. e inferiore a 14,5% vol..

I vini utilizzati nell'elaborazione di una bevanda aromatizzata a base di vino devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 50%. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 5 del presente regolamento, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti utilizzati è quello previsto all'allegato V, sezione C), punto 2), del regolamento (CE) n. 1493/1999;

- c) cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, la bevanda:
- i) ottenuta da vino e/o da mosti di uve;
  - ii) che ha subito un'aromatizzazione utilizzando:
    - sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche naturali e/o identiche a quelle naturali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) e lettera c), della direttiva 88/388/CEE; l'impiego di sostanze artificiali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii), della suddetta direttiva può essere autorizzato in alcuni casi e a talune condizioni dalla Commissione,
- e/o
- erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi;
- iii) che ha subito un'eventuale edulcorazione e un'eventuale colorazione;

iv) che non è stata oggetto di un'aggiunta di alcole;

e

v) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 7% vol..

I vini e/o i mosti di uve utilizzati nell'elaborazione di un cocktail aromatizzato a base di prodotti vitivinicoli devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 50%. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 5 del presente regolamento, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti utilizzati è quello previsto all'allegato V, sezione C), punto 2), del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Altre denominazioni specifiche possono essere decise dalla Commissione.

L'uso del termine "cocktail" in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.

Le misure di cui alla lettera a), punto iii), primo trattino, alla lettera b), punto ii), primo trattino, alla lettera b), punto iv), alla lettera c), punto ii), primo trattino e alla lettera c), terzo comma, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento.

2. Definizioni delle varie categorie di vini aromatizzati, la denominazione dei quali può sostituire la denominazione "vino aromatizzato":

a) Vermut o Vermouth o Vermout:

Il vino aromatizzato preparato con i vini di cui al paragrafo 1, lettera a) e la cui aromatizzazione caratteristica è ottenuta mediante l'impiego di sostanze appropriate, estratte in particolare dalle specie di artemisia, che devono essere sempre utilizzate; per l'edulcorazione di tale bevanda possono essere impiegati solamente lo zucchero bruciato, il saccarosio, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato rettificato e il mosto di uve concentrato.

b) Vino aromatizzato amaro:

Il vino aromatizzato mediante un'aromatizzazione amara caratteristica. La denominazione "vino aromatizzato amaro" è seguita dal nome della sostanza aromatizzante amara principale, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3.

Le seguenti espressioni o espressioni equivalenti in un'altra lingua ufficiale della Comunità possono essere utilizzate come complemento o per sostituire tale denominazione:

- "Vino alla china" o "Vino chinato" quando l'aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di china;
- "Bitter vino", quando l'aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di genziana e alla bevanda sia stata data una colorazione gialla e/o rossa mediante coloranti autorizzati. L'uso del termine "bitter" in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento;

- "Americano", quando l'aromatizzazione è dovuta alla presenza di sostanze aromatizzanti naturali ricavate dall'artemisia e dalla genziana e alla bevanda sia stata data una colorazione gialla e/o rossa mediante coloranti autorizzati.

c) Vino aromatizzato all'uovo:

Il vino aromatizzato con aggiunta di tuorli d'uovo di qualità o di derivati dai tuorli d'uovo, il cui tenore di zuccheri espresso in zuccheri invertiti è superiore a 200 grammi e il contenuto minimo di tuorlo d'uovo è pari a 10 grammi per litro del prodotto finito.

Il termine "cremovo" può accompagnare i termini "vino aromatizzato all'uovo" quando il vino aromatizzato all'uovo contiene vino Marsala in una percentuale non inferiore all'80%.

I termini "cremovo zabaione" possono accompagnare i termini "vino aromatizzato all'uovo" quando il vino aromatizzato all'uovo contiene vino Marsala in una percentuale non inferiore all'80% e tuorlo d'uovo in quantità non inferiore a 60 grammi per litro.

d) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg:

il vino aromatizzato preparato con i vini di cui al paragrafo 1, lettera a), la cui aromatizzazione caratteristica è ottenuta mediante l'impiego di chiodi di garofano e/o cannella che devono essere utilizzati insieme ad altre spezie; questa bevanda può essere edulcorata in conformità dell'articolo 3, lettera a).

3. Definizioni delle diverse categorie di bevande aromatizzate a base di vino la cui denominazione può sostituire la denominazione "bevanda aromatizzata a base di vino" nello Stato membro di produzione o essere utilizzata come complemento della denominazione "bevanda aromatizzata a base di vino" negli altri Stati membri:

a) Sangria:

la bevanda ottenuta a base di vino:

i) aromatizzata con l'aggiunta di estratti o di essenze naturali di agrumi;

ii) con o senza il succo di tali frutti;

iii) eventualmente:

– con aggiunta di spezie,

– edulcorata,

– con l'aggiunta di CO<sub>2</sub>;

e

iv) con un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 12% vol..

La bevanda può contenere particelle solide provenienti dalla polpa o dalla scorza degli agrumi e il suo colore deve provenire esclusivamente dalle materie prime utilizzate.

La denominazione "Sangria" deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione "prodotta in ..." seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta, tranne se è prodotta in Spagna o in Portogallo.

La denominazione "Sangria" può sostituire la denominazione "bevanda aromatizzata a base di vino" solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna o in Portogallo;

b) Clarea:

la bevanda a base di vino bianco ottenuta alle medesime condizioni di cui alla lettera a).

La denominazione "Clarea" deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione "prodotta in ..." seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta, tranne se è prodotta in Spagna.

La denominazione "Clarea" può sostituire la denominazione "bevanda aromatizzata a base di vino" solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna;

c) Zurra:

la bevanda ottenuta mediante aggiunta di brandy o di acquavite di vino, definiti nel regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose<sup>1</sup>, alle bevande di cui alle lettere a) e b), con eventuale aggiunta di frammenti di frutta. Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere pari o superiore a 9% vol. e inferiore a 14% vol.;

---

<sup>1</sup> GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

d) Bitter soda:

la bevanda aromatizzata ottenuta da bitter-vino, la cui proporzione, nel prodotto finale, non deve essere inferiore al 50% in volume, e alla quale siano stati aggiunti CO<sub>2</sub> o acqua gassata ed eventualmente gli stessi coloranti previsti per il bitter-vino. Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere pari o superiore a 8% vol. e inferiore a 10,5% vol. L'uso del termine "bitter" in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione del seguente regolamento;

e) Kalte Ente:

la bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta miscelando vino, vino frizzante o vino frizzante con aggiunta di CO<sub>2</sub> a vino spumante o vino spumante con aggiunta di CO<sub>2</sub>, aggiungendovi sostanze naturali di limone o estratti di tali sostanze. La proporzione, nel prodotto finito, di vino spumante o di vino spumante con aggiunta di CO<sub>2</sub> non deve essere inferiore al 25% in volume;

f) Glühwein:

la bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano; fatte salve le quantità di acqua che risultano dal ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 3, lettera a), l'aggiunta d'acqua è vietata. Nel caso in cui la preparazione del Glühwein sia stata elaborata a partire da vino bianco, la denominazione di vendita "Glühwein" deve essere completata dalle parole "di vino bianco";

g) Viiniglögi/Vinglögg:

la bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano. Nel caso in cui sia stata preparata a partire da vino bianco, la denominazione di vendita "Viiniglögi/Vinglögg" deve essere completata dalle parole "di vino bianco";

h) Maiwein:

la bevanda aromatizzata prodotta con vino, con aggiunta di piante di "asperula odorata" o estratti di questa, in modo che il gusto della "asperula odorata" sia predominante;

i) Maitrank:

la bevanda aromatizzata prodotta con vino bianco secco in cui sono state macerate piante di "asperula odorata" o a cui sono stati aggiunti estratti di questa, con aggiunta di arance, ovvero di succo d'arancia o di frutta, e che ha subito un'edulcorazione del 5% massimo di zucchero.

j) Pelin:

la bevanda aromatizzata a base di vino prodotta da vino bianco o rosso, mosto di uve concentrato, succo d'uva (o zucchero di barbabietola) e specifiche tinture di erbe, con un titolo alcolometrico pari ad almeno 8,5% vol., un tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, pari a 45-50 grammi per litro e un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3 grammi per litro.

Altre definizioni sono adottate dalla Commissione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

4. Definizioni delle categorie di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli la cui denominazione può sostituire la denominazione "cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli" nello Stato di produzione o essere utilizzata come complemento della denominazione "cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli" negli altri Stati membri:

a) Cocktail a base di vino:

la bevanda aromatizzata:

i) la cui percentuale di mosto di uve concentrato non è superiore al 10% del volume totale del prodotto finito;

e

ii) il cui tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, è inferiore a 80 grammi per litro;

b) Frizzante di uva aromatizzato:

la bevanda:

i) prodotta esclusivamente con mosti di uve;

ii) il cui titolo alcolometrico volumico effettivo è inferiore al 4% vol;

e

iii) che contiene anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione dei prodotti utilizzati.

Altre definizioni sono adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

5. Le denominazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e ai paragrafi 2 e 3, possono essere completate con le seguenti diciture, tenendo presente che il tenore di zuccheri indicato nel comma corrispondente a ciascuna dicitura è espresso in zucchero invertito:
- a) extra secco o extra dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro;
  - b) secco o dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro;
  - c) semisecco: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 50 e 90 grammi per litro;
  - d) semidolce: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 90 e 130 grammi per litro;
  - e) dolce: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è superiore a 130 grammi per litro.

Le diciture "semidolce" e "dolce" possono essere sostituite da un'indicazione del tenore di zuccheri, espresso in grammi per litro di zucchero invertito.

6. Quando nella denominazione di vendita delle bevande aromatizzate a base di vino figura il termine "spumante" la quantità di vino spumante impiegata non deve essere inferiore al 95%.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

### *Articolo 3*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **edulcorazione:**

l'operazione che consiste nell'utilizzare, per la preparazione delle bevande aromatizzate, uno o più prodotti seguenti o altre sostanze glucidiche naturali aventi un effetto analogo:

- zucchero di fabbrica,
- zucchero bianco,
- zucchero bianco raffinato,
- destrosio,
- fruttosio,
- sciroppo di glucosio,
- zucchero liquido,
- zucchero liquido invertito,
- sciroppo di zucchero invertito,

- mosto di uve concentrato rettificato,
- mosto di uve concentrato,
- mosto di uve fresche,
- zucchero bruciato, vale a dire il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altro additivo chimico,
- miele,
- sciroppo di carruba;

b) aromatizzazione:

l'operazione che consiste nell'utilizzare, nella preparazione delle bevande aromatizzate, uno o più aromi definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 88/388/CEE e/o erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi la cui aggiunta conferisce al prodotto finale caratteristiche organolettiche differenti da quelle di un vino;

c) colorazione:

l'operazione che consiste nell'utilizzare, nella preparazione dei vini aromatizzati o dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli una o più sostanze coloranti;

d) aggiunta di alcole:

l'operazione che consiste nell'utilizzare, nella preparazione dei vini aromatizzati ed eventualmente delle bevande aromatizzate a base di vino, uno o più dei prodotti seguenti rispondenti alle caratteristiche previste dalle disposizioni comunitarie:

- alcole etilico di origine viticola conforme alle caratteristiche figuranti nell'allegato I,
- alcole di vino o di uve secche,
- alcole etilico di origine agricola conforme alle caratteristiche figuranti nell'allegato I,
- distillato di vino o di uve secche,
- distillato di origine agricola,
- acquavite di vino o di vinaccia,
- acquavite di uve secche;

e) titolo alcolometrico volumico effettivo:

il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C contenuto in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

f) titolo alcolometrico volumico potenziale:

il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

g) titolo alcolometrico volumico totale:

la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;

h) titolo alcolometrico volumico naturale:

il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento.

#### *Articolo 4*

1. Per le bevande aromatizzate disciplinate dal presente regolamento l'elenco degli additivi alimentari autorizzati, le relative modalità di impiego nonché i prodotti in questione sono determinati secondo la procedura prevista dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano<sup>1</sup>.
2. Per l'elaborazione delle bevande aromatizzate è autorizzata l'aggiunta di acqua, eventualmente distillata o demineralizzata, sempreché questa sia conforme alle disposizioni nazionali adottate a norma delle direttive 80/777/CEE e 98/83/CE e tale aggiunta non alteri la natura delle bevande.

---

<sup>1</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

3. Ove si faccia uso di alcole etilico per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato, impiegati per l'elaborazione di tali bevande aromatizzate, deve trattarsi solo di alcole etilico di origine agricola, utilizzato nella dose strettamente necessaria per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualunque altro additivo autorizzato.
4. I metodi di analisi dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono adottati dalla Commissione.  
  
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.
5. Le modalità di gestione di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

#### *Articolo 5*

1. I trattamenti e le pratiche enologiche autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono applicabili ai vini e ai mosti di uve che entrano nella composizione delle bevande aromatizzate.
2. I trattamenti per i prodotti in corso di elaborazione per ottenere uno dei prodotti finiti contemplati dal presente regolamento sono determinati dalla Commissione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

## *Articolo 6*

1. Le denominazioni di vendita di cui all'articolo 2 e di cui al presente articolo sono riservate alle bevande ivi definite tenuto conto dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 4. Tali denominazioni di vendita devono essere utilizzate nella Comunità per designare le suddette bevande.

Per le bevande che non soddisfano i requisiti prescritti per i prodotti definiti all'articolo 2, non si possono utilizzare le denominazioni di vendita ivi precisate.

2. Le indicazioni geografiche elencate nell'allegato II possono sostituire le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 o completarle formando denominazioni di vendita composte.

Queste indicazioni geografiche sono riservate alle bevande per cui la fase di produzione durante la quale esse acquistano il loro carattere e le loro qualità definitive si sia svolta nella zona geografica in causa, purché il consumatore non sia indotto in errore per quanto riguarda la materia prima utilizzata.

3. Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 non possono essere completate con indicazioni geografiche cui hanno diritto i prodotti vitivinicoli.

4. Per le bevande di cui all'allegato II, gli Stati membri possono applicare norme nazionali specifiche di produzione, di circolazione interna, di designazione e di presentazione di tali bevande ottenute a base di prodotti vitivinicoli nel loro territorio, sempreché tali norme siano compatibili con il diritto comunitario.

### *Articolo 7*

1. Non è autorizzato alcun riferimento ai prodotti del settore vitivinicolo nella denominazione di vendita delle bevande aromatizzate che contengono prodotti del settore vitivinicolo e aromi, che hanno un titolo alcolometrico pari ad almeno 1,2% vol. e che non soddisfano le disposizioni del presente regolamento.
2. Le bevande aromatizzate che non soddisfano le disposizioni del presente regolamento non possono essere commercializzate ai fini del consumo umano associando parole o formule quali "genere", "tipo", "modo", "stile", "marca", "gusto" o altre menzioni analoghe a una delle denominazioni di vendita previste dal presente regolamento.
3. Entro il 17 dicembre 1991, la Commissione presenta al Consiglio una proposta idonea per quanto riguarda le bevande aromatizzate contenenti prodotti del settore vitivinicolo, ottenute con aggiunta di alcole e non disciplinate dal presente regolamento.

Per queste bevande è autorizzato l'uso della denominazione descrittiva delle bevande qualificate "wine cooler", fino a quando il Consiglio deliberi sulla proposta precitata.

### *Articolo 8*

1. Oltre che alle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura e la presentazione delle bevande aromatizzate definite all'articolo 2 nonché la relativa pubblicità devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo.
2. La denominazione di vendita delle bevande aromatizzate di cui all'articolo 2 è una delle denominazioni di vendita loro riservate a norma dell'articolo 6.

3. Le denominazioni di vendita di cui all'articolo 2 possono essere completate con un riferimento all'aroma principale utilizzato.
4. La natura dell'alcole può essere indicata sull'etichetta se l'alcole utilizzato nell'elaborazione delle bevande aromatizzate di cui al presente regolamento proviene da una sola materia prima (per esempio alcole di vino, alcole di melassa, alcole di cereali).

Nessuna menzione particolare relativa alla natura dell'alcole può essere riportata sull'etichetta se l'alcole proviene da diverse materie prime.

L'alcole etilico impiegato per l'elaborazione delle bevande contemplate dal presente regolamento per diluire o sciogliere le sostanze coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato non è considerato come ingrediente.

5. Le bevande aromatizzate contemplate dal presente regolamento non possono essere detenute per la vendita o messe in circolazione in recipienti chiusi mediante un dispositivo di chiusura rivestito da una capsula o un involucro fabbricati a base di piombo. Tuttavia è consentito fino a esaurimento delle scorte lo smaltimento delle bevande aromatizzate imbottigliate e rivestite di dette capsule o involucri prima del 1° gennaio 1993.
6. Le indicazioni geografiche elencate nell'allegato II non possono essere tradotte.
7. Le indicazioni previste dal presente regolamento sono espresse in una o più lingue ufficiali della Comunità di modo che il consumatore finale possa capire facilmente ciascuna menzione, tranne nel caso in cui l'informazione dell'acquirente sia diversamente garantita.

8. Per le bevande originarie dei paesi terzi è ammesso l'uso di una lingua ufficiale del paese terzo in cui ha avuto luogo l'elaborazione, a condizione che le indicazioni previste dal presente regolamento siano espresse anche in una lingua ufficiale della Comunità di modo che il consumatore finale possa capire facilmente ciascuna menzione.
9. Fatto salvo l'articolo 12, per le bevande originarie della Comunità e destinate all'esportazione, le indicazioni previste dal presente regolamento, ad eccezione delle denominazioni di cui al paragrafo 6, possono essere riportate anche in un'altra lingua.
10. Per le bevande di cui all'articolo 2, possono essere determinate dalla Commissione:
  - a) le disposizioni particolari che devono disciplinare l'impiego di termini riferentisi a una determinata qualità del prodotto quali la sua storia o il modo di elaborazione;
  - b) le norme di etichettatura delle bevande aromatizzate in recipienti non destinati al consumatore finale.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

## *Articolo 9*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore delle bevande aromatizzate. Essi designano uno o più organi a cui affidano il compito di controllare il rispetto di dette disposizioni.

Per le bevande di cui all'allegato II, si può decidere secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, che tale controllo e tale protezione siano garantiti, durante la circolazione intracomunitaria, con documenti commerciali controllati dall'amministrazione e tenendo registri appropriati.

2. Per le bevande che sono previste all'allegato II e che sono esportate, si può istituire, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, un sistema di documenti di autenticazione per eliminare le frodi e le contraffazioni.

In assenza del sistema di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri applicano i propri sistemi di autenticazione, purché siano conformi alle norme comunitarie.

3. Le misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore delle bevande aromatizzate, specialmente per quanto riguarda il controllo e le relazioni tra gli organismi competenti degli Stati membri, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

4. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

### *Articolo 10*

Per poter essere commercializzati ai fini del consumo umano nella Comunità, le bevande definite nel presente regolamento, importate e designate con un'indicazione geografica possono beneficiare, a condizioni di reciprocità, del controllo e della protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.

Il primo comma del presente articolo viene attuato mediante accordi con i paesi terzi interessati, i quali verranno negoziati e conclusi secondo la procedura prevista all'articolo 133 del trattato.

L'elenco dei prodotti di cui al primo comma del presente articolo è redatto dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Le modalità di gestione di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

## *Articolo 11*

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie atte a consentire alle parti interessate di impedire, alle condizioni di cui agli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio<sup>1</sup>, l'uso nella Comunità di una indicazione geografica che identifichi prodotti contemplati dal presente regolamento per prodotti non originari del luogo indicato dalla indicazione geografica in questione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o altre.

Ai fini del presente articolo, per "indicazione geografica" si intende qualsiasi indicazione che identifichi un prodotto come originario del territorio di un paese terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio o di una regione o località di detto territorio, nei casi in cui una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica specifica del prodotto possa essere essenzialmente attribuita a tale origine geografica.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano nonostante le disposizioni dell'articolo 10 o altre disposizioni della normativa comunitaria, che stabiliscano regole per la designazione e la presentazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento.
3. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, se necessario, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

---

<sup>1</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214.

## *Articolo 12*

Salvo le eccezioni che può decidere la Commissione, le bevande aromatizzate destinate all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

## *Articolo 13*

1. La Commissione è assistita da un comitato di applicazione per le bevande contemplate dal presente regolamento ("comitato").
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
5. Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dalla presidenza, ad iniziativa di quest'ultima oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

#### *Articolo 14*

Può essere autorizzato lo smercio delle bevande prodotte ed etichettate prima del 17 dicembre 1991 fino ad esaurimento delle giacenze.

#### *Articolo 15*

Il regolamento (CEE) n. 1601/91 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

*Articolo 16*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO I

Caratteristiche dell'alcole etilico di cui all'articolo 3, lettera d)

1.	Caratteristiche organolettiche:	Assenza di gusti rintracciabili estranei alla materia prima
2.	Titolo alcolometrico volumico minimo:	96,0% vol.
3.	Valori massimi dell'impurezza	
	– Acidità totale espressa in acido acetico g/hl di alcole a 100% vol.:	1,5
	– Esteri espressi in acetato di etile g/hl di alcole a 100% vol.:	1,3
	– Aldeidi espresse in acetaldeide g/hl di alcole a 100% vol.:	0,5
	– Alcoli superiori espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl di alcole a 100% vol.:	0,5
	– Metanolo g/hl di alcole a 100% vol.:	50

– Estratto secco totale g/hl di alcole a 100% vol.:	1,5
– Basi azotate volatili espresse in azoto g/hl di alcole a 100% vol.:	0,1
– Furfurolo:	non rintracciabile

---

## ALLEGATO II

Bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli

Indicazioni geografiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino



### ALLEGATO III

#### Regolamento abrogato ed elenco delle sue modifiche successive

Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio

(GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1)

Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio

(GU L 327 del 13.11.1992, pag. 1)

Allegato I, punto V.B.VII.8 dell'atto di adesione del

1994 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 125)

Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo  
e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1)

limitatamente all'articolo 1,  
paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo  
e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento  
europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

limitatamente al punto 6  
dell'allegato II e al punto 23  
dell'allegato III

Allegato III, punto 2.2 dell'Atto di adesione del 2005

(GU L 157 del 21.6.2005, pag. 234)

## ALLEGATO IV

### Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1601/91	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1, alinea	Articolo 2, paragrafo 1, alinea
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), alinea	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), alinea
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), primo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), frasi finali	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), frasi finali
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), alinea	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), alinea
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), primo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), quarto trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), quinto trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto v)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), frasi finali	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), frasi finali
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), alinea	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), alinea
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), quarto trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), quinto trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto v)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), frasi finali	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), frasi finali
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3, alinea	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, alinea
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), alinea	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), alinea
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), primo trattino	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto i)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), quarto trattino	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), frasi finali	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), frasi finali
Articolo 2, paragrafo 3, lettere da b) a f)	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettere da b) a f)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera f) bis	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera g)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera g)	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera h)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera h)	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera i)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera i)	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera j)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera j)	Articolo 2, paragrafo 3, secondo e terzo comma
Articolo 2, paragrafo 4, alinea	Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, alinea
Articolo 2, paragrafo 4, lettera a), alinea	Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera a), alinea

Articolo 2, paragrafo 4, lettera a), primo trattino	Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera a), punto i)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera a), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), alinea	Articolo 2, paragrafo 4, premier comma, lettera b), alinea
Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), primo trattino	Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto i)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino	Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 4, secondo e terzo comma
Articolo 2, paragrafi 5, 6 e 7	Articolo 2, paragrafi 5, 6 e 7
Articoli 3, 4 e 5	Articoli 3, 4 e 5
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 2, primo comma
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 6, paragrafi 3 e 4	Articolo 6, paragrafi 3 e 4
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8, paragrafi da 1 a 4	Articolo 8, paragrafi da 1 a 4

Articolo 8, paragrafo 4 bis	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 8, paragrafo 6	Articolo 8, paragrafo 7
Articolo 8, paragrafo 7	Articolo 8, paragrafo 8
Articolo 8, paragrafo 8	Articolo 8, paragrafo 9
Articolo 8, paragrafo 9	Articolo 8, paragrafo 10
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 10 bis	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2	—
Articolo 13	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 14	Articolo 13, paragrafo 3
—	Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 15	Articolo 13, paragrafo 5
Articolo 16	—
—	Articolo 15
Articolo 17, primo comma	Articolo 16
Articolo 17, secondo comma, prima frase	—
Articolo 17, secondo comma, seconda frase	Articolo 14
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
—	Allegato III
—	Allegato IV

---